



Foglio informativo riguardante i

CREDITI DOCUMENTARI

aggiornato al 1° agosto 2011

Sezione 1: INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione:

Banca di Credito Cooperativo di Barlassina Società Cooperativa

Sede legale e amministrativa:

**Via C. Colombo, 1/3
20825 BARLASSINA (MB)**

Indirizzo telematico:

info@bccbarlassina.it

Numero di matricola d'iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia:

4495.8.0 - Codice meccanografico (Codice ABI): 8374.1

Numero di iscrizione al Registro delle imprese (REA)

434327

Numero di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative

A157431

Sistemi di garanzia cui la banca aderisce:

Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Capitale sociale e Riserve al 31.12.2010 (risultanti dall'ultimo bilancio approvato):

euro 152.237.149

Sezione 2 – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE O DEL SERVIZIO

Struttura e funzione economica

L'operazione di credito documentario consiste nell'assunzione di un impegno da parte di una banca (Banca emittente), su ordine e per conto di un proprio cliente (Ordinante), che in genere opera in veste di compratore/importatore, in forza del quale tale banca effettuerà, o farà effettuare da una propria banca corrispondente, la prestazione economica (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito, accettazione di effetto, ecc.) prevista a favore di un terzo (Beneficiario), che in genere ricopre il ruolo di venditore/esportatore, sino alla concorrenza di una somma prestabilita ed entro una scadenza fissata, contro la presentazione, da parte del beneficiario, dei documenti richiesti e il rispetto, da parte del medesimo, di tutti i termini e le condizioni stabiliti nel credito stesso.

Il beneficiario deve adempiere ai propri obblighi contrattuali e dar corso alla fornitura attraverso la presentazione dei documenti ad una banca, che li esamina e, conformemente alla tipologia del credito documentario, decide di conseguenza, effettuando la prestazione o richiedendo, se del caso, all'ordinante lo scioglimento di eventuali riserve.

Si tratta di un'operazione assai diffusa nel commercio internazionale, il cui obiettivo principale è dare sicurezza agli operatori sulla regolare esecuzione della transazione commerciale, limitatamente alle condizioni stipulate, e, quindi, prescindendo dalla situazione di mercato che ha determinato l'insorgenza del rapporto.

La lettera di credito stand-by è uno strumento che, come il credito documentario, prevede una valutazione di documenti per il suo utilizzo, ma nel quale è preminente la funzione di garanzia. La lettera di credito stand-by è un impegno della banca emittente nei confronti del beneficiario (esportatore) ad onorare la sua richiesta di rimborso, nei limiti dell'obbligo assunto, qualora l'ordinante (importatore) non faccia fronte alle proprie obbligazioni.

Le operazioni di cui sopra sono disciplinate da specifiche Norme emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi. Nell'esecuzione di tali operazioni è prassi consolidata avvalersi di corrispondenti estere domiciliati nel Paese del venditore/esportatore.

Le operazioni in esame presuppongono la preventiva concessione di un affidamento a favore del richiedente, per il cui perfezionamento potranno essere richieste dalla banca idonee garanzie.

Principali rischi (generici e specifici)

Poiché l'operazione di credito documentario o la lettera di credito Stand-by sono strumenti di pagamento che operano attraverso un'obbligazione autonoma della banca rispetto all'operazione commerciale sottostante, condizionata cioè alla sola valutazione formale dei documenti e non anche a quella di merito, l'ordinante sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali, a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del credito, per i quali la banca emittente è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitarlo.

Per i crediti documentari e le lettere di credito stand-by sull'estero restano a carico del cliente gli eventuali rischi derivanti dalle particolari norme, dagli usi commerciali e bancari vigenti nel Paese estero, qualora la banca estera non accettasse di assoggettare il credito documentario alle "Norme ed usi uniformi" predetti.

Il credito documentario e le lettere di credito stand-by irrevocabili non possono essere revocati o modificati senza il consenso di tutte le parti interessate.

Resta a carico del cliente qualsiasi rischio derivante da ritardi, disguidi od errori nella trasmissione, con qualsiasi mezzo, e nella interpretazione dei documenti e in genere della corrispondenza relativa all'operazione.

E' altresì a carico del cliente il rischio riguardante l'operato della banca corrispondente estera alla quale la banca emittente ha affidato l'esecuzione del mandato e l'onere e le spese di eventuali azioni giudiziarie nei confronti della Banca corrispondente stessa.

Il credito documentario si intende utilizzato per il fatto che siano stati ritirati i documenti indipendentemente dal fatto che l'ordinante sia in grado di entrare in possesso delle merci; resta pertanto a carico del Cliente ordinante qualsiasi rischio al riguardo.

Il cliente si impegna a fornire in tempo utile alla banca l'importo in euro o nella valuta estera effettiva dovuta per effettuare i pagamenti all'estero. In caso di inadempimento, la banca è autorizzata ad acquistare la valuta estera dovuta addebitando il relativo controvalore oltre spese e commissioni sul conto corrente del cliente.

Il cliente costituisce in pegno a favore della banca a garanzia dell'operazione i documenti e le merci da essi rappresentate, su cui grava comunque privilegio legale a favore della banca.

Sezione 3 CONDIZIONI ECONOMICHE

CREDITI DOCUMENTARI “IMPORT”

• commissioni di apertura (per trimestre o frazione di trimestre)	0,30% (minimo euro 25,82)
• spese di apertura	euro 25,82
• spese di modifica	euro 25,82
• commissioni di utilizzo (a vista o con pagamento differito)	0,30% (minimo euro 25,82)
• commissioni per accettazione pagamento differito (per mese o frazione di mese)	0,10% (minimo euro 25,82)
• spese per accettazione pagamento differito	euro 25,82
• commissioni di mancato utilizzo	0,15% (minimo euro 25,82)
• regolamento	spese e tasso di cambio previsti per bonifico verso l'estero

CREDITI DOCUMENTARI “EXPORT”

• spese di notifica	euro 25,82
• spese di modifica	euro 25,82
• commissioni di utilizzo (a vista o con pagamento differito)	0,30% (minimo euro 25,82)
• commissioni per accettazione pagamento differito (per mese o frazione di mese)	0,10% (minimo euro 25,82)
• spese per accettazione pagamento differito	euro 25,82
• commissioni di mancato utilizzo	0,15% (minimo euro 25,82)
• regolamento	spese e tasso di cambio previsti per bonifico dall'estero, oltre alle spese vive (corriere)

La Banca, di norma, non rilascia “Conferma” diretta dei crediti documentari “Export”. Eventuali operazioni della specie potranno essere effettuate per il tramite di ICCREA Banca Spa, l'Istituto Centrale delle Casse Rurali e Artigiane, con il quale, di volta in volta, saranno preventivamente concordate le condizioni economiche, determinate in funzione delle caratteristiche dell'operazione e del connesso Rischio Paese.

EROGAZIONE, PROROGHE, ESTINZIONE FINANZIAMENTI (in qualsiasi divisa)

• spese fisse	euro 10,00
---------------	------------

Spese per comunicazioni ex art. 118 D.Lgs. 385/1993 euro 1,29

RECESSO E RECLAMI

Recesso

E' possibile recedere dal contratto in qualsiasi momento, a condizione che, in presenza di finanziamenti, il cliente rimborsi anticipatamente quanto dovuto alla banca.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del cliente.

Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie – nel caso in cui sorga una controversia tra la parte finanziata e la Banca relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, la parte finanziata, prima di adire l'Autorità finanziaria ha la facoltà di utilizzare in alternativa uno degli strumenti di risoluzione delle controversie qui di seguito indicati, previa presentazione di un reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Segreteria di Direzione della sede, sita in via C. Colombo, 1/3 – 20825 BARLASSINA (MB), che risponderà entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. I reclami potranno essere presentati sia a mezzo fax (0362-5771207) sia per lettera raccomandata a.r. indirizzata al citato ufficio, ovvero mediante raccomandata consegnata a mani presso ogni filiale della Banca, nonché per via telematica utilizzando i seguenti indirizzi: segreteria.direzione@bccbarlassina.it e bccb@pec.bccbarlassina.it

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- ⇒ **Arbitro Bancario Finanziario (ABF).** Per sapere come rivolgersi all'Arbitro il cliente può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia o presso la filiale della Banca con cui intrattiene i propri rapporti, dove potrà richiedere l'apposita "Guida" pratica e i moduli di adesione ai servizi dell'ABF;
- ⇒ **Conciliatore Bancario Finanziario.** Il cliente può, singolarmente o in forma congiunta con la Banca, attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di raggiungere un accordo con la Banca. Detto tentativo sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 40, comma 6 del decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003 dall'organismo di conciliazione bancaria costituito presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per l'assoluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ABR con sede a Roma Via Botteghe Oscure 54, sito internet www.conciliatorebancario.it, iscritto al n. 3 del registro tenuto dal Ministero della Giustizia, ex art. 38 del suddetto decreto legislativo n. 5/2003. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza la formalizzazione di un accordo. Rimane altresì impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposto alla banca d'Italia.

Qualora invece la parte finanziata intenda rivolgersi direttamente all'Autorità Giudiziaria, se non si è già avvalsa della facoltà di ricorrere a uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra descritti, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF secondo la procedura suindicata oppure attivare la procedura di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n.28 del 4 marzo 2010. Le parti possono sempre concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purchè iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Credito	Pattuizione irrevocabile, comunque denominata o descritta, che costituisce un impegno inderogabile della banca emittente di onorare una presentazione conforme
Apertura	Emissione del credito documentario o della Stand-by letter of credit. In tale sede la banca emittente, sulla base delle istruzioni ricevute dall'ordinante, detta al beneficiario le condizioni cui lo stesso dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito
Modifica	Variazioni dei termini e/o delle condizioni originariamente previste dal credito. La validità delle modifiche è subordinata all'esplicita accettazione da parte del beneficiario. Possono essere considerate accettate le modifiche per le quali, al momento della presentazione dei documenti, è possibile determinare in modo palese che il beneficiario ha accettato le variazioni dei termini proposti dall'ordinante
Conferma	Impegno inderogabile della banca confermante, che si aggiunge a quello della banca emittente, di onorare o negoziare una presentazione conforme
Utilizzo	Richiesta da parte del beneficiario della prestazione prevista a suo favore
Onorare	Esecuzione da parte della banca emittente o confermante della prestazione prevista da credito
Negoziazione	Acquisto da parte della banca designata di tratte spiccate dal beneficiario su una banca diversa da quella designata e/o documenti a fronte di una presentazione conforme, sia anticipando i fondi al beneficiario sia concordando di anticiparglieli entro il giorno lavorativo bancario nel quale il rimborso è dovuto alla banca designata
Prestazione prevista dal credito	Prestazione economica a carico della banca emittente o dell'eventuale banca confermante prevista a favore del beneficiario in presenza di una presentazione conforme. Può concretizzarsi in un pagamento a vista, nell'assunzione di un impegno di pagamento differito ovvero nell'accettazione di una tratta ("draft") emessa dal beneficiario, da pagare alla scadenza se il credito è utilizzabile per accettazione
Presentazione conforme	Presentazione di documenti conforme ai termini e alle condizioni del credito, alle disposizioni applicabili dalle Norme ed Usi Uniformi e alla prassi bancaria internazionale uniforme
Ordinante	Soggetto che richiede l'emissione del credito

Beneficiario	Soggetto a favore del quale viene emesso il credito
Banca emittente	Banca che emette il credito documentario su richiesta di un ordinante o per proprio conto
Banca avisante	Banca che, su richiesta della banca emittente, avvisa il beneficiario del credito
Banca confermante	Banca che, dietro autorizzazione o su richiesta della banca emittente, aggiunge la propria conferma a un credito
Banca designata	Banca presso la quale il credito è utilizzabile
Rischio Paese	Possibilità di insolvenza economica dei soggetti residenti in un determinato Paese che, a seguito di conflitti politici, calamità naturali o altri eventi di particolare gravità, blocca i pagamenti all'estero
Camera di Commercio Internazionale (ICC) di Parigi	Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, il cui scopo principale è quello di facilitare i commerci internazionali. A tal fine, nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero, ha elaborato, fin dal 1929, un insieme di regole denominate "Norme ed Usi Uniformi relative ai crediti documentari", che costituiscono il fondamentale riferimento per tutte le transazioni internazionali regolate attraverso i crediti documentari e le Stand-by Letter of Credit